

CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO QUADRO RIASSUNTIVO

PRINCIPI GENERALI (*)

A)IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CONSENTE DI “SVOLGERE NEL TERRITORIO DELLO STATO OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA SUBORDINATA O AUTONOMA, SALVO QUELLE CHE LA LEGGE ESPRESSAMENTE RISERVA AL CITTADINO O VIETA ALLO STRANIERO” [T.U., art. 9, c. 12, lett. b)]

B)IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO, RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO (1) DELL’U.E. CONSENTE DI “ESERCITARE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA IN QUALITA’ DI LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3 BIS, 22 E 26...” DEL T.U.: [T.U., art. 9 bis, c. 1, lett. a)]

C)IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO (2), LAVORO AUTONOMO E FAMILIARI PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LE ALTRE ATTIVITA’ CONSENTITE, ANCHE SENZA CONVERSIONE O RETTIFICA DEL DOCUMENTO: T.U., art. 6, c. 1 [per il pds per motivi familiari: anche art. 30, c. 2); R., art. 14, c. 1]

D)IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI FAMIGLIA CONSENTE L’ACCESSO AI SERVIZI ASSISTENZIALI, L’ISCRIZIONE A CORSI DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, L’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO, LO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO, FERMI I REQUISITI MINIMI DI ETÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LAVORO [TU, art. 30, c. 2; nonché c.5]

(*)Desumibili del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito: TU) e dal Regolamento di attuazione, ex d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (nel prosieguo: R)

(1)Ad esclusione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca, in quanto Stati non vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE, nonché, secondo Min. Interno 16 febbraio 2007, n.

400/A/2007/463/P/10.2.2, “nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che...hanno acquisito detto status solo dal 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, poiché la qualifica di *lungo soggiornante*, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, si acquisisce a seguito di un soggiorno di anni cinque nel territorio di uno Stato Membro”

(2)Escluso il lavoro stagionale ed i lavori particolari *ex art. 27 T.U.*: cfr. MIELE, *Guida generale alle disposizioni sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia ed alla normativa in materia di asilo*, in *Le guide immigrazione.it*, II semestre 2007 (aggiornato al 1 settembre 2007), Vol. 1, 17

DA	A	NORMATIVA
CURE MEDICHE (1) (2)	FAMIGLIA (3)	

(1)Definito anche, da parte della dottrina, pds per salute (gravidanza): cfr. REDAZIONE, *E' possibile convertire il pds per motivi di salute in pds per motivi di famiglia?*, in *www.meltingpot.org* (29 aprile 2003)

(2)Ai sensi del R, art. 28, c. 1, lett. c), il Questore rilascia il permesso di soggiorno “per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico”.

(3)Rispondono affermativamente REDAZIONE, *E' possibile convertire il pds per motivi di salute in pds per motivi di famiglia?*, in *www.meltingpot.org* (29 aprile 2003), segnalando un'ordinanza favorevole del Tribunale di Torino; REDAZIONE, *Possibilità di convertire il pds per motivi di salute in permesso per motivi di famiglia*, in *www.meltingpot.org* (27 aprile 2004), segnalando un decreto favorevole del Tribunale di Bologna. Altre volte, si segnala la prassi costante delle questure e alcune pronunce della giurisdizione amministrativa, nella direzione della natura eccezionale di questo pds, che “non consentirebbe alcuna forma di conversione stando in Italia” : REDAZIONE, *Quesito sul permesso di soggiorno per motivi di salute (gravidanza)*, in *www.meltingpot.org* (14 aprile 2003)

DA	A	NORMATIVA
QUALSIASI CAUSALE	MOTIVI DI FAMIGLIA	TU, art. 30, c. 1, lett. c) (1)

(1)Beneficia della (possibilità di) conversione, da richiedere entro un anno dalla data di scadenza del pds originariamente posseduto, il familiare straniero regolarmente soggiornante (o rifugiato), in possesso dei requisiti per il ricongiungimento (familiare) con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, o con straniero regolarmente soggiornante in Italia.

DA	A	NORMATIVA
INGRESSO AL SEGUITO DEL LAVORATORE	LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) (1)	R., art. 14, c. 1, lett. c)

(1)Consente l'esercizio del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, a condizione: a)per il lavoro autonomo: dell'acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempreché sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative(per l'irrelevanza dell'attestato di qualifica, cfr.REDAZIONE, *Per la conversione del pds da turismo a lavoro autonomo serve l'attestato di qualifica?*, in *www.meltingpot.org* (16 maggio 2003); b)per il lavoro subordinato: previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo pds per l'attività effettivamente svolta: R., art. 14, c. 3

DA	A	NORMATIVA
INTEGRAZIONE MINORE (1) (2) (3)	LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) (4)	R., art. 14, c. 1, lett. c <i>sexies</i>)

(1)Tale (tipologia di) pds è definito pds “per integrazione sociale e civile del minore” dall'art. 20, c. 1, lett. a *bis*), del R.

(2)Nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui al T.U., art. 32, c. 1-bis e 1-ter, per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole

(3) Discorso diverso sembra doversi fare nei confronti della richiesta di conversione del pds per minore età in pds per lavoro subordinato: in termini negativi, tra gli altri, Tar Veneto 26 maggio 2005, n. 2646

(4) Consente l'esercizio del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, a condizione: a) per il lavoro autonomo: dell'acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempreché sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; b) per il lavoro subordinato: previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo pds per l'attività effettivamente svolta: R., art. 14, c. 3

DA	A	NORMATIVA
LAVORO AUTONOMO	LAVORO SUBORDINATO (1)	R., art. 14, c. 1, lett. b)
	RESIDENZA ELETTIVA	R., art. 15, c. 1, lett. d)

(1) Il pds per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo pds per l'attività effettivamente svolta: R., art. 14, c. 3 [cfr. anche PELLICCIA, *Il lavoro degli stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, II semestre 2007 (aggiornato al 1 settembre 2007), Vol. 3, 35]

DA	A	NORMATIVA
LAVORO SUBORDINATO (non stagionale)	LAVORO AUTONOMO (1)	R., art. 14, c. 1, lett. a)
	RESIDENZA ELETTIVA	R., art. 15, c. 1, lett. d)

(1)Il pds per lavoro subordinato (non stagionale) consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempreché sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative [per i titolari di pds rilasciati a seguito della c.d. *sanatoria* del 2002, cfr. REDAZIONE, *Possibilità di conversione del pds per motivi di lavoro autonomo*, in www.meltingpot.org (6 febbraio 2004)]. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo pds per lavoro autonomo: R., art. 14, c. 3

DA	A	NORMATIVA
LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE (1)	LAVORO SUBORDINATO (non stagionale)	T.U., art. 24, c. 4

(1)REDAZIONE, in www.permessidisoggiorno.anci.it (quesito del 14 dicembre 2007); REDAZIONE, in www.permessidisoggiorno.anci.it (quesito del 4 febbraio 2008); REDAZIONE,*Decreto flussi – Conversione del pds da stagionale a lavoro subordinato*, in www.meltingpot.org (1 febbraio 2006); REDAZIONE,*Lavoro stagionale – Quando si può convertire il pds in lavoro subordinato?*, in www.meltingpot.org (29 settembre 2004); REDAZIONE,*Flussi – Il pds per lavoro stagionale può essere trasformato in subordinato*, in www.meltingpot.org (3 febbraio 2006); REDAZIONE,*Lavoro stagionale – E' possibile convertire il pds in lavoro subordinato?*, in www.meltingpot.org (23 novembre 2005); REDAZIONE,*Lavoro stagionale – Quando è possibile convertire il pds in lavoro subordinato. Commento alla sentenza del Tar Piemonte n. 706/2004*, in www.meltingpot.org (23 novembre 2005)

DA	A	NORMATIVA
MOTIVI DI FAMIGLIA [LIMITATAMENTE AL (VISTO PER) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E PER INGRESSO AL SEGUITO DEL LAVORATORE] (1) (2)	LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) (3)	R., art. 14, c. 1, lett. c)

(1) Il pds per *assistenza minore*, rilasciato – in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 3-bis, del T.U. – al familiare autorizzato all’ingresso o alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 31, c. 3, del T.U. – “consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro” (T.U., art. 29, c. 6)

(2) In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro ((T.U., art. 30, c. 5)

(3) Consente l’esercizio del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, a condizione: a) per il lavoro autonomo: dell’acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempreché sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; b) per il lavoro subordinato: previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo pds per l’attività effettivamente svolta: R., art. 14, c. 3

DA	A	NORMATIVA
MOTIVI UMANITARI (1)	LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) (2)	R., art. 14, c. 1, lett. c)

(1) Ai sensi del R, art. 28, c. 1, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno (per minore età, ...per integrazione sociale e civile del minore ..., per motivi familiari..., per cure mediche...) “per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico” [lett. d)].

(2) Consente l’esercizio del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, a condizione: a) per il lavoro autonomo: dell’acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempreché sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; b) per il lavoro subordinato: previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo pds per l’attività

effettivamente svolta: R., art. 14, c. 3. Cfr. anche, con specifico riferimento al Kosovo, REDAZIONE, *Il pds per motivi umanitari può essere rinnovato per motivi di lavoro*, in *www.meltingpot.org* (8 ottobre 2003)

DA	A	NORMATIVA
PROTEZIONE SOCIALE	LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) (1)	R., art. 27, c. 3-bis
	STUDIO (2)	T.U., art. 18, c. 5

(1)Secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso (R., art. 27, c. 3-bis)

(2)Qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi (T.U., art. 18, c. 5)

DA	A	NORMATIVA
STUDIO (1) (1 bis)	LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) (2) (3) (4) (5)	T.U., art. 6, c. 1 R., art. 14, c. 6
	MOTIVI RELIGIOSI (6)	

(1)Compresi i corsi di formazione ed i tirocini formativi: in tali casi la conversione “è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto” (R., art. 14, c. 6, ultimo periodo)

(1 *bis*)Competente alla conversione è lo Sportello Unico per l'Immigrazione in relazione al Comune di residenza dell'interessato: cfr. Min. Interno 1 luglio 2008, n. 2896. Analogamente, “nella procedura di attestazione di quota” è la Direzione Provinciale del Lavoro in relazione alla provincia di residenza del cittadino straniero: Min. Lavoro, Salute e Pol. Soc. 17 luglio 2008, n.18

(2)Prima della scadenza del pds per studio e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro o previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 T.U. Vedi anche REDAZIONE, *Conversione del permesso di soggiorno*, in [www. stranieriinitalia.it](http://www.stranieriinitalia.it) (15 gennaio 2008); REDAZIONE, in [www. permessidisoggiorno.anci.it](http://www.permessidisoggiorno.anci.it) (quesiti del 13 dicembre 2007); REDAZIONE, *Come avviene la conversione del pds da studio a lavoro?*, in [www. meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) (26 settembre 2003); MIELE, *Guida generale*, cit., 32 ; PELLICCIA, *Il lavoro*, cit., 31. Il pds per studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore

(3)Nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'art. 3, c. 4, T.U. Sul punto, cfr. REDAZIONE,*Pds per studio – E' possibile convertirlo per lavoro o rinnovarlo con un nuovo corso di studio?*, in [www. meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) (29 ottobre 2004); REDAZIONE,*Pds per studio – E' possibile la conversione per lavoro al di fuori del decreto flussi?*, in [www. meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) (19 novembre 2004); REDAZIONE,*Pds per studio – E' possibile convertirlo in lavoro rimanendo in Italia*, in [www. meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) (5 ottobre 2005). Sui riflessi della ripartizione delle quote in ragione dello Stato di provenienza, cfr. REDAZIONE,*Conversione pds studio – Il rischio di diniego alla domanda*, in [www. meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) (5 giugno 2006); PELLICCIA, *Il lavoro*, cit., 32. In caso di (richiesta di) conversione del pds per studio in corso di validità (da parte di) stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al raggiungimento della maggiore età o di stranieri che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, (il numero di) tali pds andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nel decreto flussi dell'anno successivo, anziché di quello in corso; per le modalità, cfr. PELLICCIA, *Il lavoro*, cit., 32

(4)Il contratto di lavoro può anche essere a tempo determinato: cfr. REDAZIONE,*La conversione del pds per studio avviene solo con contratto a tempo indeterminato?*, in [www. meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) (6 marzo 2004)

(5)Per la procedura (telematica), si vedano i moduli V2 (lavoro subordinato – stipula del contratto di soggiorno), VA (domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato) e Z (domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante i requisiti per il lavoro autonomo), allegati alle istruzioni ministeriali, emanate in occasione del c.d. *decreto flussi 2007*

(6)Min. Interno 24 maggio 2005, n. 400/C/2005/IV/607/P/5.2: in relazione agli stranieri che, “al termine degli studi religiosi, prendano i voti e siano chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia”